

D. P. n.389
del 29/03/2023

IL PRESIDENTE

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e successive modificazioni;

Visto il D.D.G. n. 706 del 19.12.2006 di approvazione dello Statuto di autonomia dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico":

Visti in particolare gli artt. 24 e 39 dello Statuto di autonomia dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico";

Visti in particolare gli artt. dal 2 al 19 del Titolo 1 del Regolamento Generale dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico";

Viste le dimissioni dalla carica di Direttore del prof. Francesco Manetti presentate in data 16.03.2023;

DECRETA

Le seguenti norme per l'elezione del Direttore dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" di Roma per il triennio 2023-2026

Articolo 1 (elezioni)

Sono indette le elezioni per la carica di Direttore dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" di Roma per il triennio 2023-2026.

Le elezioni si terranno il giorno **31 maggio e 1 giugno 2023** dalle ore **9:00** alle ore **18:00** presso la sede dell'Accademia in Via Bellini, 16 – Roma.

L'eventuale ballottaggio avrà luogo il giorno **16 giugno 2023** dalle ore **9:00** alle ore **18:00** presso la medesima sede.

Articolo 2 (Commissione elettorale e di seggio)

Alle operazioni elettorali sovrintende la Commissione elettorale, composta da tre docenti e un supplente, eletti a scrutinio segreto dal Collegio dei professori del **4 maggio 2023**.

La Commissione si insedierà il giorno **5 maggio 2023**.



I componenti della Commissione elettorale non possono essere candidati alla Direzione: di tale indisponibilità i componenti della Commissione danno formale comunicazione scritta alla Direzione Amministrativa.

All'atto dell'insediamento, i componenti della Commissione provvedono a nominare il Presidente della Commissione, che firma tutti gli atti di competenza, e il segretario verbalizzante.

Per ogni seduta la Commissione elettorale redigerà il relativo verbale, che andrà consegnato all'Ufficio protocollo dell'Istituzione a conclusione delle operazioni di voto.

La Commissione elettorale redige il calendario delle operazioni, secondo le indicazioni contenute nel presente decreto e lo pubblica all'albo e sul sito dell'Istituzione. Il calendario è immediatamente efficace.

La Commissione elettorale decide a maggioranza dei suoi componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione elettorale, oltre a provvedere alle verifiche di cui all'art. 7, decide in via definitiva sull'attribuzione dei voti contestati ovvero di dubbia attribuzione sia al primo turno che all'eventuale ballottaggio.

La Commissione elettorale decide altresì, in via definitiva, sui reclami ovvero ricorsi avverso il risultato elettorale.

Il Presidente della Commissione elettorale provvede alla proclamazione dei risultati elettorali e dell'eletto.

Articolo 3 **(Elettorato attivo)**

1. Hanno diritto al voto i docenti dell'Istituzione in servizio nell'Istituzione con contratto a tempo indeterminato o determinato alla data di inizio delle operazioni di voto, nonché i docenti a contratto, così come previsto dall'art. 39 comma 5 dello Statuto e dall'art. 8 del Regolamento Generale, con contratto in essere alla data di inizio delle operazioni di voto.
2. La Commissione elettorale predisporrà la Pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto entro 15 giorni precedenti l'inizio delle votazioni (**cioè entro il 16 maggio 2023**).
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni segnalate alla Commissione elettorale potranno essere sanate fino all'apertura del seggio elettorale.



Articolo 4
(Elettorato passivo)

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, dello Statuto e dell'art. 6 del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003 commi 2 e 3 e agli artt. 4 e 5 del Regolamento Generale, hanno diritto ad essere inclusi nell'elenco di candidati alla carica di Direttore, i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato nelle Istituzioni del comparto AFAM e i docenti dell'Accademia a contratto così come previsto dall'art. 39 comma 5 dello Statuto, che abbiano presentato regolare domanda di candidatura nei tempi previsti dall'avviso delle elezioni e che posseggano, alla data di scadenza per la presentazione della candidatura alla carica di direttore, nessuno escluso, i seguenti requisiti:

- a) Tre anni di servizio come docente a tempo indeterminato o determinato prestato presso Istituzioni del comparto AFAM, o almeno tre contratti annuali nell'ultimo quinquennio e un contratto lavorativo in essere presso l'Accademia alla data di inizio delle operazioni di voto per i docenti a contratto;
- b) Esperienza artistica e/o professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;
- c) Assenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato la riduzione dello stipendio o la sospensione dal servizio negli ultimi cinque anni di servizio;
- d) Assenza di condanna penale definitiva, occorsa negli ultimi cinque anni, che riguardi uno dei reati di cui all'art. 85 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3, o che riguardi uno dei reati di cui all'art. 58 del D. Lvo 18 agosto 2000 n. 267;
- e) Assenza di incarichi penali pendenti che riguardino uno dei reati di cui all'articolo 85 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 o che riguardino uno dei reati di cui all'art. 58 del D. Lvo 18 agosto 2000 n. 267;
- f) Corrispondenza a quanto previsto dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge con modificazioni 11 agosto 2014 n. 113, sul divieto di conferire incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza.

2. Coloro che abbiano ricoperto la carica di Direttore di Istituzioni del comparto AFAM in maniera consecutiva negli ultimi due mandati non possono presentare proposta di candidatura.



3. Non può presentare proposta di candidatura neppure il Direttore dimissionario durante il mandato.

Articolo 5
(Candidature)

1. Tutti i docenti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare proposta di candidatura alla carica di Direttore entro e non oltre le ore 12.00 del **29 aprile 2023**.
2. La candidatura dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo:
accademiasilviiodamico@pec.it
e anticipata tramite mail all'indirizzo segreteria.direttore@accademiasilviiodamico.it
3. La candidatura dovrà contenere:
 - a) Dati anagrafici;
 - b) Dichiarazione in forma di autocertificazione che attesti il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4;
 - c) Copia di documento di identità in corso di validità;
 - d) Curriculum;
 - e) Programma;
 - f) Firma leggibile su ogni pagina della documentazione.

Articolo 6
(Verifiche)

La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione elettorale di cui all'art. 2. L'elenco dei candidati ammessi e i provvedimenti di dichiarazione di inammissibilità delle candidature o di esclusione dei candidati sono affissi all'albo dell'Accademia a partire dal giorno **10 maggio 2023** e pubblicati sul sito web dell'Istituzione. Entro il **15 maggio 2023** andranno presentati gli eventuali reclami avverso l'elenco provvisorio dei candidati pubblicato all'albo, nonché eventuali ritiri di candidatura.

A partire dal **20 maggio 2023** è affisso all'albo e pubblicato sul sito web dell'Istituzione l'elenco definitivo dei candidati ammessi.

Articolo 7
(Modalità di voto)

L'Amministrazione provvede alla predisposizione di tutto il materiale elettorale, che viene consegnato al Seggio elettorale all'atto del suo insediamento. Di tale consegna viene redatto verbale.



A ciascun elettore é consegnata una scheda elettorale, aperta e siglata da almeno due componenti del Seggio, previo accertamento dell'identità personale, anche mediante conoscenza diretta. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza apponendo una crocetta sul nome del candidato prescelto. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente il Seggio elettorale nell'apposita urna.

Sono nulle le schede dalle quali non risulti in modo univoco la volontà dell'elettore ovvero quelle nelle quali siano apposti segni di riconoscimento.

I non vedenti e i disabili esprimono il voto avvalendosi di un assistente da essi personalmente prescelto, identificato dal seggio con le stesse modalità previste per gli elettori, che sia maggiorenne, estraneo all'Accademia e comunque non candidato.

Articolo 8
(Metodo d'elezione)

Viene eletto Direttore il candidato che nel corso del primo turno elettorale raggiunge la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

1. In caso di mancata validità della votazione o mancata elezione, ovvero nel caso che nessun candidato nella prima votazione raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, dopo un intervallo, così come previsto dall'art. 3 comma K) del Regolamento Generale, si procede a una seconda votazione con sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Tale ballottaggio è fissato in data **16 giugno 2023**.
2. Per la validità del ballottaggio non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum di votanti.
3. In caso di ballottaggio viene eletto Direttore il candidato che riporti la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
4. In caso di parità nel ballottaggio verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di parità di anzianità di servizio prederà il candidato con la maggiore età anagrafica.
5. Per la votazione del ballottaggio si osservano le stesse disposizioni procedurali previste per la prima votazione.



Articolo 9

(Modalità di scrutinio, proclamazione, reclami)

La Commissione elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto processo verbale.

Il Presidente della Commissione Elettorale procede alla pubblicazione dei risultati tramite avviso da pubblicare immediatamente all'esterno del seggio elettorale e sul sito web e all'albo dell'Accademia.

Al termine delle operazioni elettorali, il Presidente della Commissione elettorale procede alla proclamazione dell'eletto.

Avverso la proclamazione dell'eletto è possibile opporre reclamo, da parte di chi vi abbia concreto interesse, entro e non oltre i cinque giorni successivi alla proclamazione dell'eletto.

La Commissione elettorale decide in merito entro i tre giorni successivi.

Trascorsi cinque giorni dalla Pubblicazione dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, il risultato diviene definitivo.

Articolo 10

(Responsabile Unico del Procedimento – RUP)

Il Direttore Amministrativo dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico", dott.ssa Alessandra Sergi, supporta in qualità di responsabile del procedimento (RUP) la Commissione elettorale e l'Ufficio elettorale negli adempimenti tecnici e amministrativi di competenza.

Articolo 11


(Pubblicità del bando)

Il presente provvedimento viene affisso all'albo dell'Accademia e pubblicato sul sito web www.accademiasilviiodamico.it. Il presente provvedimento sarà altresì inviato al M.U.R., e a tutte le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale al fine di garantirne la massima diffusione.

Roma, 29 marzo 2023

Il Presidente

Dott. Gianni Letta



Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio d'Amico

Via Vincenzo Bellini, 16 - 00198 ROMA Tel 06.8543680/2505 Fax 06.91502793
C.F. 80218690586 www.accademiasilviiodamico.it